

L'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

E

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

VISTE la direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo internazionale, e la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE.

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di recepimento delle citate direttive, (*infra*, d.lgs. 231/2007), e, in particolare:

- l'articolo 6, in base al quale è istituita, presso la Banca d'Italia, l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (*infra*, UIF);
- l'articolo 8, comma 1, in base al quale gli ordini professionali, secondo i principi e le modalità previste dall'ordinamento, promuovono e controllano l'osservanza da parte dei professionisti iscritti nei propri albi degli obblighi stabiliti dal decreto;
- l'art. 9, comma 1, in base al quale le informazioni in possesso della UIF e degli ordini professionali relative all'attuazione del decreto sono coperte dal segreto d'ufficio, salvi i casi di comunicazione espressamente previsti dalla legge; comma 5, secondo cui gli ordini professionali forniscono alla UIF le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste; comma 6, in base al quale gli ordini professionali informano la UIF delle ipotesi di omissione delle segnalazioni di operazioni sospette e di ogni fatto che potrebbe essere correlato a riciclaggio o a finanziamento del terrorismo, rilevate nei confronti dei propri iscritti;
- l'art. 12, che individua i soggetti iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro tra i professionisti tenuti agli obblighi previsti dal decreto;
- l'art. 41, che statuisce e disciplina l'obbligo di segnalazione alla UIF delle operazioni sospette;
- l'art. 43, che disciplina le modalità di segnalazione da parte dei professionisti, e in particolare: il comma 1, in base al quale i professionisti trasmettono la segnalazione direttamente alla UIF o ai rispettivi ordini professionali; il comma 2 secondo cui gli ordini professionali che possono ricevere la segnalazione di operazione sospetta dai propri iscritti sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia; il comma 3, in base al quale gli ordini che hanno ricevuto la segnalazione provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF priva del nominativo del segnalante; il comma 4, secondo

- cui gli ordini che hanno ricevuto la segnalazione custodiscono il nominativo del segnalante per le finalità di cui all'art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 231/2007;
- l'art. 45, in materia di tutela della riservatezza e, in particolare: il comma 2, in base al quale gli ordini professionali adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità dei professionisti che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del presidente o di un soggetto da lui delegato; il comma 3, lettera b), che consente alla UIF di richiedere ulteriori informazioni ai fini dell'analisi e dell'approfondimento delle segnalazioni ai competenti ordini professionali; il comma 4, secondo cui la trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti, nonché gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate, tra la UIF e gli ordini professionali avvengono per via telematica, con modalità idonee a garantire la riferibilità della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonché l'integrità delle informazioni trasmesse;
 - l'art. 48, comma 1, in base al quale l'inoltro della segnalazione agli organi investigativi, ovvero l'avvenuta archiviazione della stessa sono comunicate, qualora ciò non rechi pregiudizio per l'esito delle indagini, dalla UIF direttamente al segnalante ovvero tramite gli ordini professionali;
 - l'art. 54, comma 3, che prevede che la UIF fornisca indicazioni circa le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo.

VISTA la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante “Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro”.

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, del 27 febbraio 2009, che individua il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro (infra, CNCL) quale organismo di categoria che può ricevere, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 231/2007, le segnalazioni di operazioni sospette dai propri iscritti;

CONSIDERATO che il decreto interministeriale di cui al precedente alinea demanda a un protocollo tra la UIF e il CNCL la disciplina delle modalità di trasmissione in via telematica delle segnalazioni di operazioni sospette nonché degli altri adempimenti di cui agli art. 45, comma 3, e 48, comma 1, del d.lgs. n. 231/2007;

tutto ciò premesso,

la UIF e il CNCL stipulano il seguente

PROTOCOLLO D'INTESA

Art. 1

(Oggetto)

Il presente Protocollo disciplina lo scambio in via telematica delle informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette tra la UIF e il CNCL.

Art. 2

(Modalità di trasmissione delle informazioni)

Le comunicazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette, le richieste di ulteriori informazioni che la UIF può indirizzare al CNCL ai fini dell'analisi finanziaria della segnalazione e ogni altro scambio di informazioni tra la UIF e il CNCL attinente alle segnalazioni di operazioni sospette avvengono unicamente per via telematica, con modalità idonee a garantire la riferibilità della trasmissione ai soli soggetti interessati, nonché l'integrità delle informazioni trasmesse.

Gli standard informatici che regolano le comunicazioni tra la UIF e il CNCL sono disciplinati dall'accluso Allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente Protocollo.

L'Allegato tecnico disciplina altresì i tempi di trasmissione delle informazioni.

Eventuali adeguamenti procedurali e informatici delle modalità di comunicazione disciplinate dall'Allegato tecnico saranno regolati con scambio di corrispondenza tra le parti.

Art. 3

(Adempimenti del CNCL)

Il CNCL riceve dai propri iscritti le segnalazioni di operazioni sospette ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 231/2007 e provvede a trasmetterle senza ritardo, in via telematica, alla UIF. Il CNCL trasmette il testo integrale della segnalazione, escludendone unicamente l'indicazione del nominativo del segnalante.

Il CNCL adotta adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità dei consulenti che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del presidente o di un soggetto da lui delegato.

Art. 4

(Adempimenti della UIF)

La UIF, effettuata l'analisi delle segnalazioni ricevute dai consulenti del lavoro per il tramite del CNCL, comunica al CNCL l'inoltro delle segnalazioni agli organi investigativi nonché i casi di archiviazione, ove ciò non rechi pregiudizio per l'esito delle indagini.

La UIF fornisce indicazioni aggiornate concernenti le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo.

Art. 5

(Entrata in vigore)

Le modalità di scambio delle informazioni sulle segnalazioni di operazioni sospette tra la UIF e il CNCL, previste nel presente Protocollo, entrano in vigore il 1° luglio 2009.

Roma,

IL DIRETTORE
DELL'UNITA' DI INFORMAZIONE
FINANZIARIA

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE
DEI CONSULENTI DEL LAVORO
